CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n. 822/17 del Tribunale di Ragusa. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Militello Giuseppe appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciotto il giorno NOVE del mese di presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, sita in Palermo alla via G.B. Lulli n. 42, l'ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

<u>VISTO</u> il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

<u>VISTA</u> la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

<u>VISTA</u> la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

<u>CONSIDERATO</u> che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

<u>VISTA</u> la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

<u>VISTA</u> la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

<u>VISTA</u> la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

4

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli Avv. Cecilia Licitra e Carmelo Edoardo Cappello entrambi del foro di Ragusa, difensori del sig. Militello Giuseppe elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato Licitra sito in Ragusa in Viale Ten. Lena n. 14, assunto al protocollo consortile al n. 7534 del 19/08/2014, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 990 del 25/09/2014 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Militello Giuseppe;

VISTA la sentenza n. 822/17 del Giudice del Lavoro e la disposizione del Tribunale di Ragusa n. 1081 del 6/02/2018 con cui corregge l'errore materiale riportato nel dispositivo della predetta sentenza precisando che ove scritto Pagano riuseppe debba leggersi e intendersi Militello-Giuseppe debba leggersi e intendersi e intender

- Dichiara che tra il ricorrente e il Consorzio di Bonifica si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10/12/2001 e per l'effetto ordina al Consorzio stesso di procedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro;
- 2) Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° l.n. 183/2010, nella misura di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- 3) Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.609,00 di cui € 259,00 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CA e IVA come per legge;

VISTO l'atto di precetto allegato alla summenzionata sentenza dell'Avv. Cecilia Licitra con cui, tra l'altro, viene intimato al Consorzio di procedere nel termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso all'immediato ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal AO-12-2001 instaurato con il sig. Militello Giuseppe;

RITENUTO che il primo contratto impugnato da controparte nel ricorso corrisponde a quello decorrente dal 10/12/2001; e non a quello erroneamente indicato dal 10/12/2001;

RITENUTO che occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°822/2017 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 1/3/2014 in forza del contratto stipulato in data 1/3/03/2014 ed alla



liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito del giudizio d'appello senza prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare iussu iudicis all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato citato in sentenza con decorrenza 13-03-201 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Assistente;

Fascia: 5 ^fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Militello Giuseppe, nato ad Acate il 26/06/1971, con decorrenza dalla data del 19-3-201 in forza del contratto citato in Sentenza stipulato in data 19-03-201, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 13-2018 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso in Corte d'Appello senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare iussu iudicis all'ordine del Giudice, di cui alla sentenza n. 822/2017 del Tribunale di Ragusa:

Qualifica: Assinenti;

Fascia: 5 ^fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) di dare atto che l'assunzione in questione è effettuata in quanto adempimento obbligatorio in esecuzione dell'ordine del giudice;

Art. 3) di dare atto che la copertura finanziaria sarà individuata nel redigendo bilancio di previsione

2018 tenendo conto anche delle previsioni di cui all'art. 8 co.7 e 8 l.r. n. 10 dell'11 agosto 2017;

Art. 4) di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Art. 5) di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

IL DIRETTORE SENERALE (Dott. Ing Fabio Bizzini) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott. Ing. Francesco Greco)//